

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo E. 1,55. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2003 n. 22

Integrazione alla legge regionale 4 agosto 1988 n. 39 (organizzazione dei Servizi Salute Mentale delle Unità Sanitarie Locali).

pag. 225

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2003 n. 23

Determinazione degli importi dell'indennità di missione e dei rim-

borsi delle spese di viaggio spettanti al Difensore Civico, al Presidente e ai componenti del Comitato Regionale per le Comunicazioni.

pag. 225

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2003 n. 11/REG

Regolamento Regionale recante: "Regolamento di integrazione al regolamento regionale 4 giugno 1996 n. 4 (regolamento delle Strutture Private che svolgono attività di Assistenza Psichiatrica in regime di Convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale)".

pag. 226

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2003 n. 22**Integrazione alla Legge Regionale 4 agosto 1988 n. 39 (Organizzazione dei servizi di salute mentale delle Unità Sanitarie Locali).**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Inserimento di articolo)

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 1988 n. 39 (organizzazione dei servizi di salute mentale delle Unità Sanitarie Locali) è inserito il seguente articolo:

“Articolo 6 bis

(Locali dei centri di salute mentale)

1. I locali destinati ai centri di salute mentale dovranno essere strutturati in modo da soddisfare sia i requisiti di sicurezza per il personale sanitario che vi opera, sia un adeguato confort per i pazienti che tenga conto della loro particolare patologia. I suddetti locali devono, di conseguenza, essere dotati di una via di fuga per gli operatori sanitari e di un sistema di allarme per le emergenze.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 7 agosto 2003

PER IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
Vincenzo Gianni Plinio

**NOTE INFORMATIVE
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
7 AGOSTO 2003 N. 22**

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati

sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28.12.1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'Iter di formazione della Legge

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri regionali Sergio Castellaneta, Mario Di Spigna, Giovanni Paladini, Giancarlo Mori, Nicola Abbundo, Massimiliano Iacobucci, Piero Gilardino, Arturo Fortunati, Fabio Brogna, Massimiliano Costa, Valeria Cavallo, Francesco Bruzzone, Rinaldo Magnani in data 13 settembre 2001, dove ha acquisito il numero d'ordine 162;*
- b) *è stata assegnata alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del Regolamento interno;*
- c) *la II Commissione consiliare ha espresso parere favorevole, all'unanimità, in data 24 luglio 2003;*
- d) *è stata esaminata e approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 5 agosto 2003;*
- e) *la legge regionale entra in vigore il 12 settembre 2003.*

2. Note agli articoli

- *La legge regionale 4 agosto 1988 n.39, pubblicata nel B.U. 24 agosto 1988 n. 34, è stata modificata dalla l.r. 8 agosto 1994 n. 42, pubblicata nel B.U. 24 agosto 1994 n. 19-parte I.*

3. Struttura di riferimento

Ufficio Assistenza psichiatrica, Aids e tossicodipendenze.

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2003 n. 23

Determinazione degli importi dell'indennità di missione e dei rimborsi delle spese di viaggio spettanti al Di-

Difensore Civico, al Presidente e ai componenti del Comitato Regionale per le Comunicazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Determinazione degli importi)

1. La misura dell'indennità di missione e dei rimborsi spese vigente alla data del 31 luglio 2003 per i Consiglieri regionali continua a trovare applicazione, a decorrere dal 10 agosto 2003, per il Difensore Civico della Liguria nonché per il Presidente e per gli altri Componenti del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.).

Articolo 2

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il 10 agosto 2003.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 7 agosto 2003

PER IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
Vincenzo Gianni Plinio

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2003 N. 23

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28.12.1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle

quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

2. Dati relativi all'Iter di formazione della Legge

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Francesco Bruzzone, Giacomo Ronzitti e Vincenzo Nesci in data 24 luglio 2003, dove ha acquisito il numero d'ordine 344;*
- b) *è stata assegnata alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del Regolamento interno in data 24 luglio 2003;*
- c) *la I Commissione consiliare ha espresso parere favorevole, all'unanimità, in data 5 agosto 2003;*
- d) *è stata esaminata ed approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 5 agosto 2003.*

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- *La legge regionale che disciplina la figura e le funzioni del Difensore civico regionale è la l.r. 5 agosto 1986 n. 17, pubblicata nel B.U. 27 agosto 1986 n. 17.*

La legge regionale 17/1986 è stata modificata dalle leggi regionali 21 giugno 1999 n.17 e 14 marzo 2000 n.14

- *La legge regionale istitutiva del Comitato regionale per le comunicazioni è la l.r. 24 gennaio 2001 n. 5, pubblicata nel B.U. 31 gennaio 2001 n. 2-parte I.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2003 n. 11/REG.

Regolamento Regionale recante: "Regolamento di integrazione al regolamento regionale 4 giugno 1996 n. 4

(regolamento delle Strutture Private che svolgono attività di Assistenza Psichiatrica in regime di Convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale)".

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 995 del 6 agosto 2003.

EMANA

il seguente regolamento

Articolo 1

(Integrazione dell'articolo 2 del regolamento regionale 4 giugno 1996 n. 4 (regolamento delle Strutture Private che svolgono attività di Assistenza Psichiatrica in regime di Convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale).

1. All'articolo 2, comma 3, del regolamento regionale 4 giugno 1996 n. 4 (regolamento delle Strutture Private che svolgono attività di Assistenza Psichiatrica in regime di Convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale) è inserito in fine il seguente periodo: "Nel caso la struttura sia articolata in due o in tre moduli la figura dell'infermiere richiesta per il secondo e il terzo modulo può essere sostituita dalla figura dell'operatore Socio Sanitario, previa autorizzazione della Azienda sanitaria competente per territorio rilasciata tenendo conto della tipologia degli assistiti e delle esigenze dell'utenza".

tuita dalla figura dell'operatore Socio Sanitario, previa autorizzazione della Azienda sanitaria competente per territorio rilasciata tenendo conto della tipologia degli assistiti e delle esigenze dell'utenza".

Articolo 2

(Integrazione dell'articolo 3 del regolamento regionale 4/1996)

1. All'articolo 3, comma 2, del regolamento regionale 4/1996 è inserito in fine il seguente periodo: "Nel caso la struttura sia articolata in due o in tre moduli la figura dell'infermiere richiesta per il secondo e il terzo modulo può essere sostituita dalla figura dell'operatore Socio Sanitario, previa autorizzazione della Azienda sanitaria competente per territorio rilasciata tenendo conto della tipologia degli assistiti e delle esigenze dell'utenza".

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 55 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dato a Genova, addì 7 agosto 2003

PER IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
Vincenzo Gianni Plinio